

ATTO COSTITUTIVO

ASSOCIAZIONE ETS

HANDS OF LOVE ETS

L'anno duemilaventuno

il giorno otto del mese di luglio

In Firenze, via Gualdrada numero 26,

alle ore 18,00 (diciotto)

si sono riunite le signore:

1) - TERZO COSTANZA, nata a Firenze il 1 febbraio 1967,  
residente a Firenze, via Gualdrada numero 26,

cittadina italiana, (Codice Fiscale TRZ CTN 67B41 D612D);

2) - EGIZIANO FRANCESCA, nata a Firenze il 23 ottobre 1975,  
residente a Sesto Fiorentino (FI), via Fratelli Cairoli numero

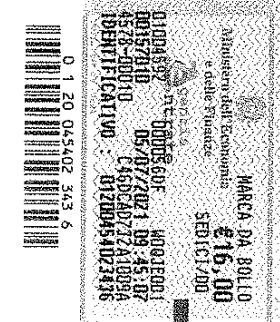
72, cittadina italiana, (Codice Fiscale: GZN FNC 75R63  
D612Y),

3) - VALDIFIORI MARIKA, nata a Forlì il 18 febbraio 1976,  
residente a Bagno a Ripoli via Piero Gobetti numero 22,

cittadina italiana, (Codice Fiscale: VLD MRK 76B58 D704E).

Le presenti designano, in qualità di *Presidente* dell'atto  
costitutivo, la signora TERZO COSTANZA, la quale accetta e  
nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la signora  
EGIZIANO FRANCESCA quale *Segretario* ed estensore del presente  
atto.

Il Presidente dell'atto costitutivo illustra i motivi che



*Vald Fiori MARIKA Segretario*

hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

#### ART.1

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

**"HANDS OF LOVE ETS"**

da ora in avanti denominata "Associazione" con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

#### ART. 2

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva e principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi quali:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,







favore delle popolazioni di Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;

- realizzare, valorizzare e promuovere iniziative riguardanti il mondo infantile e adolescenziale, quello femminile, delle famiglie, dei malati e delle persone sofferenti e la tutela dei diritti civili;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni quali:

- sostegno al pagamento delle spese mediche;
- assistenza sociale, sanitaria, fame ed igiene per il perseguimento di finalità umanitarie e di solidarietà sociale;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali:

- inserimento scolastico al fine di evitarne l'abbandono precoce;
- sostegno agli studi in tutto il percorso scolastico, anche universitario;
- promuovere una cultura della solidarietà e della comunità fra i popoli anche attraverso la realizzazione e la promozione di incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi, pubblicazioni, concerti solidali ed iniziative, anche in





h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nello a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile quali:

- lo sviluppo dell'economia dell'allevamento e dell'agricoltura, consentendo così l'autosufficienza e lo sviluppo delle comunità locali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quell'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del codice del terzo settore -



attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le suddette attività possono essere svolte anche in collaborazione, coordinamento o convenzione con altri organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività in Italia, in territorio comunitario ed all'estero.

#### ART. 3

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 (tre) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente TERZO COSTANZA

Vice Presidente EGIZIANO FRANCESCA

Segretario VALDIFIORI MARIKA

#### ART. 4

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 DICEMBRE 2021.

I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

#### ART. 5

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui



*sk Valdifiori MARIKA*  
*sk Egiziano Francesca*  
*sk Terzo Costanza*

costituita.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. ra

Sig.ra

Sig.ra

Firenze, - 8 LUG 2021

# STATUTO

## Associazione

### HANDS OF LOVE ETS

#### ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Ente del Terzo settore, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

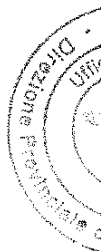
### HANDS OF LOVE ETS

da ora in avanti denominata associazione con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

#### ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di





azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni quali:

- intervenire in situazioni di emergenza con l'invio di aiuti alimentari e di beni essenziali e la realizzazione di specifici progetti;
- progettare e costruire, scuole, ospedali, orfanotrofi, strutture di accoglienza, sportive e laboratori professionali;
- contribuire alla realizzazione di strutture abitative, in luoghi ove se ne ravvisi la necessità;
- la fornitura di acqua potabile, mediante la realizzazione di pozzi e mini acquedotti di distribuzione con relative apparecchiature idrauliche e alimentazione elettrica, per le strutture sanitarie, scolastiche, abitative, sportive, laboratori, orti e consumo primario della popolazione dei villaggi;
- realizzare, promuovere ed incentivare adozione a distanza di bambini residenti in Paesi e zone disagiate dal punto di vista economico e/o sociale;



*illegale*  
*Carone Torino*  
*Eptancon*



- sostenere progetti di formazione per favorire l'autosviluppo delle comunità locali;

- la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- svolgere azioni di sensibilizzazione sociale e culturale a favore delle popolazioni di Paesi che si trovino in condizioni di disagio e di svantaggio socio-economico e culturale;

- realizzare, valorizzare e promuovere iniziative riguardanti il mondo infantile e adolescenziale, quello femminile, delle famiglie, dei malati e delle persone sofferenti e la tutela dei diritti civili;

b) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni quali:

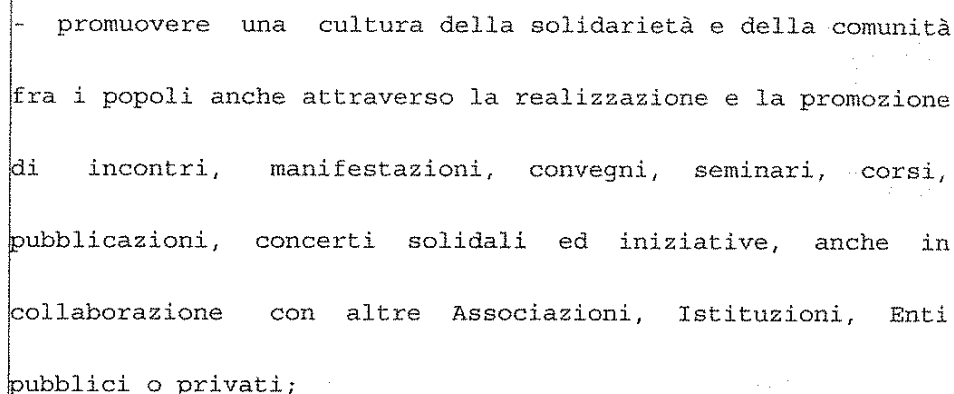
- sostegno al pagamento delle spese mediche;

- assistenza sociale, sanitaria, fame ed igiene per il perseguimento di finalità umanitarie e di solidarietà sociale;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa quali:

- inserimento scolastico al fine di evitarne l'abbandono precoce;

- sostegno agli studi in tutto il percorso scolastico, anche universitario;



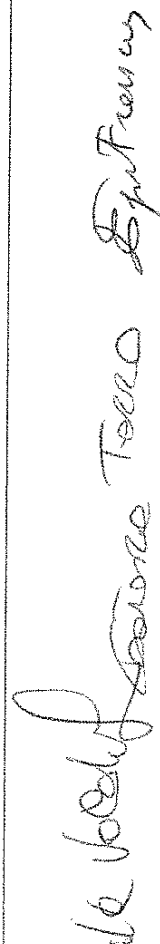
d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo quali:

- attività di sensibilizzazione ai gravi problemi sociali delle popolazioni povere attraverso conferenze, celebrazioni, ricorrenze o campagne informative con mezzi di stampa ed audiovisivi;

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà;

f) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti



composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

g) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nello a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile quali:

- lo sviluppo dell'economia dell'allevamento e dell'agricoltura, consentendo così l'autosufficienza e lo sviluppo delle comunità locali.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a





quel'ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del codice del terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le suddette attività possono essere svolte anche in collaborazione, coordinamento o convenzione con altri organismi pubblici o privati nazionali ed internazionali.

L'Associazione potrà svolgere la propria attività in Italia, in territorio comunitario ed all'estero.

#### ART. 3

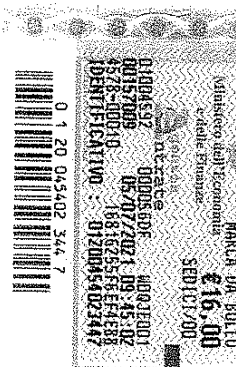
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e



*26/04/2021 Tono E. Franco*

indirizzo di posta elettronica;

-la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'articolo 5 e per mancato pagamento della quota associativa.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi

di diritti o a termine.

#### ART. 4

##### (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

#### ART. 5

##### (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o

esclusione e per mancato pagamento della quota associativa.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della





stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono *organi* dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, al momento della ammissione.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ora di prima o seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal



libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati anche mediante video conferenza.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'articolo 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia



il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Assemblea e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno degli associati.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

#### ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Associazione alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi

motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Assemblea di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dello di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dello ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 7 persone nominati dall'Assemblea per la durata di 3 (tre) anni e sono rieleggibili per 3 (tre) mandati.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone



fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. (co. 3-5, art. 26 Cts).

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando presente la maggioranza dei componenti anche in video conferenza .

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza è attribuito agli amministratori generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### ART. 9

##### (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a

maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente e degli altri membri.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### ART. 10

##### (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.





L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1 articolo 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l'Organo di controllo costituito di revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione* e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### ART. 11

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge), l'Associazione

deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13

(Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.





ART. 15

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate

100 mila euro annui

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Al verificarsi dei requisiti richiesti dalla legge.

ART. 16

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

-il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità richiesta scritta almeno sette giorni prima di visionare i libri associativi.

#### ART. 17

##### (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei



limiti di quanto previsto dall'articolo 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### ART. 18

##### (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

#### ART. 19

##### (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Assemblea il patrimonio residuo devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

#### ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

*Giuseppe Teoro*

*Francesco  
Pavese Voce*

*Agenzia delle Entrate*  
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE  
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE  
ATTO REGISTRATO IL 14 LUG. 2021 AL  
N. 1560 ESATTI EURO 2006000



3 4540 14/07/2021

0,00 **TZM21L004540000SJ**  
200,00 *codice identificativo*  
*per eventuali adempimenti successivi*

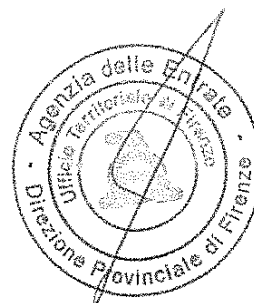
0,00

200,00

EURO 200,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TZM





REPUBLICA ITALIANA  
**TESSERA SANITARIA**  
 CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

Codice Fiscale: **TRZCTN67B41D612D** Sesso: **F**

Cognome: **TERZO**  
 Nome: **COSTANZA**

Data di scadenza: **11/05/2027** Luogo di nascita: **FIRENZE**  
 Provincia: **FI** Data di nascita: **01/02/1967**



 **PATENTE DI GUIDA** REPUBBLICA ITALIANA

1. **TERZO**  
 2. **COSTANZA**  
 3. **01/02/67 FIRENZE (FI)**  
 4a. **17/03/2018** 4c. **MIT-UCO**  
 4b. **01/02/2024**  
 5. **U19C22773P**  
 7. 



9. **AB**

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

TERZO

COSTANZA

01/02/1967

TRZCTN67B41D612D SSN-MIN SALUTE - 500001

80380000905205453482

11/05/2027

IT

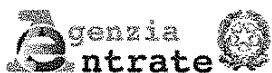
12.71 F12456610C

13.

AH 2840109

| 9   | 10       | 11       | 12 |
|-----|----------|----------|----|
| AM  |          |          |    |
| A1  |          |          |    |
| A2  |          |          |    |
| A   | 31/07/85 | 01/02/24 |    |
| B1  |          |          |    |
| B   | 31/07/85 | 01/02/24 |    |
| C1  |          |          |    |
| C   |          |          |    |
| D1  |          |          |    |
| D   |          |          |    |
| BE  |          |          |    |
| CIE |          |          |    |
| CE  |          |          |    |
| DIE |          |          |    |
| DE  |          |          |    |

1. Copione 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4. Data del rilascio  
5. Data di scadenza 6. Data di scadenza 7. Numero della polizza  
8. Data di scadenza 9. Data di scadenza 10. Data di scadenza 11. Data di scadenza 12. Data di scadenza

**CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE**

CODICE FISCALE

94303080488

NATURA GIURIDICA

12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE

ASSOCIAZIONE HANDS OF LOVE

TIPO ATTIVITA'

949940 - ATTIVITA' ORGANIZZAZIONI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO

VIA GUALDRADA 26

C.A.P.

50125

COMUNE

FIRENZE

PROV.

FI

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

CODICE FISCALE

TRZCTN67B41D612D

CODICE CARICA

1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE

TERZO COSTANZA

DATA 13/07/2021

TIMBRO  
UFFICIO

UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE  
UT FIRENZE

IL FUNZIONARIO .....

**OPERAZIONI RELATIVE AL CODICE FISCALE  
DEI SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE**

Per l'ufficio

CODICE FISCALE  
94303080488

NATURA GIURIDICA  
12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE HANDS OF LOVE

SIGLA

APPROV. BILANCIO

TIPO ATTIVITA'  
949940 - ATTIVITA' ORGANIZZAZIONI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

DOMICILIO FISCALE- INDIRIZZO  
VIA GUALDRADA 26

C.A.P.  
50125

COMUNE  
FIRENZE

PROV.  
FI

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE**

CODICE FISCALE  
TRZCTN67B41D612D

CODICE CARICA  
1

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE TERZO COSTANZA

DATA OPERAZIONE  
13/07/2021

NUMERO OPERAZIONE  
13

TIPO OPERAZIONE EFFETTUATA  
ATTRIBUZIONE CF